



COMUNE DI CARONNO VARESINO

PROVINCIA DI VARESE

Piazza Mazzini, 2 – C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. 00309370120

Tel. 0331/980405 – Fax 0331/982074

E-mail: lavoripubblici@comune.caronnovaresino.va.it

www.comune.caronnovaresino.va.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE

**OGGETTO:CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA MACCHI, CARONNO VARESINO:
ACCESSI E CONFERIMENTI**

ORDINANZA N. 000049

Caronno Varesino, **03.10.2019**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 15.06.2019)

Visto il D.Lgs Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ii. – ad oggetto “Norme in materia ambientale”

Atteso che si rende necessario contenere i conferimenti di rifiuti urbani ed assimilati presso il centro di raccolta di via Macchi nonché meglio regolamentare l’utilizzo dello stesso;

Visto il D. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 7 del T.U.E.L;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

ART. 1 – PRESCRIZIONI

Tutti gli utenti del Comune di Caronno Varesino che intendono usufruire del centro di raccolta rifiuti di via Macchi sono tenuti a:

- a) effettuare una separazione merceologica all’atto del conferimento sulla scorta delle indicazioni dall’operatore di piattaforma e secondo la cartellonistica presente all’interno del centro.
- b) Osservare le seguenti prescrizioni:

Utenze domestiche

Sono conferibili esclusivamente i rifiuti di provenienza domestica di seguito elencati:

Materiali in metallo, Legname, Rifiuti vegetali (sfalci da potature), Vetro, Carta, Cartone, Ingombranti, RAEE 1 Freddo e Clima (esempio frigoriferi e condizionatori o simili), RAEE 2 altri grandi bianchi (es lavastoviglie lavatrici ecc), RAEE 3 TV e monitor, RAEE 4 Informatica elettronica di consumo piccoli elettrodomestici, RAEE 5 Sorgenti luminose (esempio Neon), Chimici domestici T e/o F (esempio vernici, solventi), Oli vegetali e animali, Oli minerali esausti, Inerti, Batterie al piombo, Pile, Medicinali, Cartucce esauste di toner, pneumatici, altra plastica (manufatti diversi da imballaggi), spray (esempio bombolette).

L'accesso è consentito:

- solo ai contribuenti iscritti alla TARI del Comune di Caronno Varesino (Utenza domestica) attraverso l'utilizzo della Tessera CRS o CNS dell'intestatario della bolletta rifiuti. E' facoltà degli addetti al controllo del Centro di raccolta richiedere ulteriori documenti quali documento di identità o permesso rilasciato da Sieco srl;
- in automobile (automobili/moto/rimorchi):
 - il martedì e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
 - l'autista o l'accompagnatore deve essere il titolare della Tessera di cui sopra;
- con furgone (furgoni/tri-quadri-cicli/motocarri-trattori):
 - esclusivamente il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - intestato a persona fisica e NON a società, neanche individuale. L'autista deve essere il titolare della Tessera ed intestatario del mezzo;
 - intestato ad azienda ossia della propria azienda, oppure di azienda di noleggio, o prestato dall'azienda a suo dipendente;
 - la persona che si reca presso il centro di raccolta deve presentare la Tessera, apposita autorizzazione valida per quel giorno rilasciata da SIECO, in cui è indicato il proprietario del mezzo è il motivo dell'utilizzo (in uso al dipendente o a noleggio)
 - per un massimo di quattro volte all'anno.

Per l'accesso al centro di raccolta con mezzo diverso dall'automobile il gestore (sieco srl) potrà rifiutare il carico qualora di dubbia provenienza nonché segnalare al comune l'utilizzo intensivo delle strutture. A seguito di detta segnalazione si rende applicabile la sanzione amministrativa di cui al seguente art.4 per violazione del limite sopra indicato.

Utenze NON domestiche

Sono conferibili esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani di seguito elencati:

tipologia di rifiuti	Codice CER
imballaggi in carta e cartone	15 01 01
imballaggi in legno	15 01 03
imballaggi in metallo	15 01 04
imballaggi in vetro	15 01 07

L'accesso è consentito:

- solo ai contribuenti iscritti alla TARI del Comune di Caronno Varesino (Utenza NON domestica) attraverso l'utilizzo della SIECO CARD rilasciata da Sieco srl e collegata dell'intestatario della bolletta rifiuti. E' facoltà degli addetti al controllo del Centro di raccolta richiedere ulteriori documenti quali documento di identità o permesso rilasciato da Sieco srl;
- in automobile (automobili/moto/rimorchi) o furgone (furgoni/tri-quadri-cicli/motocarri):
 - esclusivamente il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - l'autista deve essere il titolare della società o suo dipendente;
 - deve essere obbligatoriamente iscritto all'albo nazionale gestori ambientali. L'autorizzazione deve contenere i codici CER 150101, 150103, 150104, 150107
 - per un massimo di quattro volte anno (art.193 c.5 ultimo capoverso - D.Lgs.152/2006 per una massimo di 30 kg/litri giorno) decorrenti dalla data di primo conferimento.

Per la violazione di quanto sopra oltre alle sanzioni previste per la violazione di regolamenti amministrativi si rendono applicabili le sanzioni previste dal Art.256 c.1 DLgs 152/2006 e dall'art.260 DLgs 152/2006 ora 452 quattordices del codice penale.

ART. 2 – SPECIFICHE ACCESSI

Ai fini della presente ordinanza, con riferimento all'art. 47 del Nuovo codice della strada – D.Lgs. 285/92 si intendono:

- per automobili/moto/rimorchi i mezzi riconducibili alle seguenti categorie:
 - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
 - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
 - categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- per furgoni/tri-quadri-cicli/motocarri-trattori, i mezzi riconducibili alle seguenti categorie:
 - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
 - categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
 - categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
 - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
 - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
 - categoria T: trattori (qualsiasi veicolo a motore agricolo o forestale a ruote o cingoli, avente almeno due assi e una velocità massima di progetto non inferiore a 6Km/h, la cui funzione consiste essenzialmente nel generare una potenza trainante, progettato appositamente per trainare, spingere, trasportare e azionare determinate attrezzi intercambiabili destinate a usi agricoli o forestali o a trainare rimorchi o attrezzi agricoli o forestali; può essere equipaggiato per il

trasporto di carichi in ambito agricolo o forestale e/o essere munito di uno o più sedili per passeggeri.

ART.3 – DEROGHE

Nei giorni di accesso delle automobili è inoltre consentito, ferme le prescrizioni indicate all'art.1, l'accesso di pedoni e dei mezzi riconducibili alle seguenti categorie dell'art.47 del nuovo codice della strada: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale, c) velocipedi. E' consentito in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi ed operatori Sieco srl o dalla stessa società autorizzati.

Art.4 – SANZIONI

Le seguenti sanzioni sono determinate ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L.

Per le violazioni dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti secondo le modalità di sopra descritte sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25 a € 500.=

Per le violazioni delle norme di comportamento relative alle modalità di accesso, sarà applicata a sanzione amministrativa da € 25 a € 500.= per ogni rilevo.

Gli operatori di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

Si rendono altresì applicabile le sanzioni per reati ambientali nei limiti indicati nei precedenti articoli.

Art.5 – ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore decorse 48 ore dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale. Eventuali ordinanze regolanti l'accesso al centro di raccolta di via Macchi cessano la loro efficacia dalla data di cui sopra.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.90 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Lombardia.

In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma dell'art. 4 della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giulio Turconi presso il Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente del Comune di Caronno Varesino, dove si potrà prendere visione degli atti durante le ore di ricevimento del pubblico.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIULIO TURCONI**